



RDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO PER TUTTI GLI UFFICI DELLA SICILIA DELL’AGENZIA ENTRATE

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell’affidamento
- Art. 2 – Termini e modalità di esecuzione
- Art. 3 – Durata del contratto, corrispettivi e importo massimale
- Art. 4 – Garanzia definitiva
- Art. 5 – Subappalto
- Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente
- Art. 7 – Obblighi e prescrizioni particolari
- Art. 8 – Fatturazione e pagamento
- Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 10 – Esecuzione del contratto
- Art. 11 – Penali, recesso e risoluzione
- Art. 12 – Divieto di cessione del contratto
- Art. 13 – Cessione del credito
- Art. 14 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società
- Art. 15 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione
- Art. 16 – Foro competente
- Art. 17 – Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 18 – Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento

Il presente documento contiene le condizioni particolari di contratto della RDO per l'affidamento della fornitura di cancelleria ed altro materiale per ufficio per tutti gli uffici della Sicilia dell' Agenzia Entrate.

Le condizioni particolari di contratto contenute nel presente documento formano parte integrante del contratto che sarà stipulato in modalità telematica con il fornitore. Per quanto non previsto nel presente documento si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla RDO, alla documentazione del bando di abilitazione Consip, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

Il contratto che sarà stipulato avrà ad oggetto la fornitura dei prodotti di cancelleria e di altro materiale per ufficio, elencati e presuntivamente stimati nelle quantità nell'allegato elenco beni, presso i vari Uffici della Sicilia dell' Agenzia delle Entrate, di cui all'allegato elenco sedi per fornitura, secondo le modalità e le condizioni indicate nel capitolato tecnico, che fa parte integrante del contratto, cui si rinvia.

Art. 2 – Termini e modalità di esecuzione

In esito alla stipula del contratto l'Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Sicilia emetterà, secondo le esigenze degli uffici e le relative tempistiche, i singoli ordinativi di fornitura.

Le condizioni di consegna sono descritte nel capitolato tecnico cui integralmente si rinvia.

I beni da consegnare e le quantità presuntivamente stimate sono indicate nell'elenco beni.

Le sedi di consegna e i referenti dell'Ufficio sono indicati nell'allegato elenco sedi e referenti.

La consegna della cancelleria e del materiale per ufficio dovrà essere eseguita nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e, preferibilmente, al mattino durante l'orario di Ufficio (9:00 – 13:00), della sede destinataria, da contattarsi con congruo anticipo.

Art. 3 – Durata del contratto, corrispettivi e importo massimale

Il contratto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della stipula.

Per la fornitura complessiva oggetto dell'affidamento l'Agenzia corrisponderà all'aggiudicataria il prezzo offerto su MEPA.

L'importo massimale del contratto è fissato in € 140.000,00, oltre IVA, per la durata di 24 mesi.

Tale importo massimale non vincola in alcun modo l'Agenzia ad emettere ordinativi di fornitura che esauriscano il predetto importo, né a rispettare alcun quantitativo minimo di consegna in ordine al singolo ordinativo.

Successivamente alla stipula del contratto, sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria un elenco analitico dei costi di ogni singolo articolo, al quale si farà riferimento nell'emissione dei singoli ordinativi al fine di determinare gli importi parziali da corrispondere.

L'Agenzia si riserva la facoltà, ex art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., qualora fosse necessario per esigenze al momento non prevedibili:

- di acquistare ulteriori prodotti di cancelleria non compresi nell'allegato elenco beni previa acquisizione di un preventivo da congruirsi alla luce dei prezzi offerti su MEPA per i medesimi articoli o di prezzi standard;
- di acquistare ulteriori quantità di uno o alcuni prodotti presenti nel predetto elenco al prezzo unitario che sarà indicato dall'aggiudicatario;

Tali eventuali acquisti ulteriori saranno complessivamente contenuti entro il limite del 10% dell'importo contrattuale.

Per le suddette modifiche, nonché per motivi di registrazione contabile del singolo ordinativo di fornitura, sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria, successivamente alla stipula del contratto, un elenco analitico dei costi di ogni singolo articolo.

E' facoltà dell'Agenzia esercitare l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, co. 11 del d.lgs. n. 50/2016, entro i limiti del massimale contrattuale.

Le parti espressamente escludono il diritto dell'aggiudicataria al conseguimento di oneri aggiuntivi, a carico della stazione appaltante, per la consegna al piano ove hanno sede le diverse articolazioni degli Uffici dipendenti dalla Direzione Regionale o per ogni altra causale.

Tutti i corrispettivi si intendono al netto dell'I.V.A.

Essi si intendono fissi ed immutabili per l'intera durata contrattuale.

Al riguardo, il contratto che verrà stipulato avrà natura aleatoria con rinuncia dell'aggiudicataria all'esercizio della facoltà di cui all'art. 1664 cod. civ.

Gli importi di cui sopra sono comprensivi di ogni altro onere e spesa - presenti e futuri - sostenuti dalla Società aggiudicataria per l'esecuzione della fornitura.

Art. 4 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la società aggiudicataria dovrà costituire e presentare all'Agenzia, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n.50/2016.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del d.lgs n. 50 /2016 per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 5 – Subappalto

E' ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 6 - Obblighi nei confronti del personale dipendente

Il fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi applicabili alle categorie di riferimento, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito. Il fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle

disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Le risorse umane dedicate dipenderanno solo ed esclusivamente dal fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia.

Il fornitore dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a garantire il corretto svolgimento del contratto, nel rispetto delle normative di settore. Il fornitore è responsabile di tutti i danni che per colpa, trascuratezza o imperizia dei propri addetti, siano causati a persone e/o a cose.

In caso di inadempimento agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Agenzia potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 7 - Obblighi e prescrizioni particolari

La Direzione Regionale si riserva la facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte dell'aggiudicataria di tutti gli obblighi contrattuali.

Con la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria implicitamente ammette e dichiara di:

- aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative alla fornitura ed ogni e qualsiasi evento contingente in grado di influire sui prezzi dell'offerta e sull'esecuzione;
- avere l'idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per procedere all'esecuzione della fornitura.

La Ditta Aggiudicataria non potrà quindi mai eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati e non considerati, a meno che tali elementi non appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal codice civile, in quanto non escluse per patto espresso contrattuale.

Art. 8 - Fatturazione e pagamento

Il corrispettivo sarà liquidato, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, dietro emissione di regolare fattura.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 gg. dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato secondo l'IBAN indicato dalla Società.

La Società si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Agenzia, eventuali variazioni dell'IBAN, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all'Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione, 106 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 ed emessa elettronicamente secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; nella stessa dovrà essere indicato il codice IPA di questo Ufficio (J5ON12) e, in ottemperanza al D.L. n.66 del 24 aprile 2014 art. 25 commi 2 e 3, il CIG indicato nella RDO.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta trasmissione della stessa, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

La Società prende atto della circostanza che l'Agenzia adotta un sistema gestionale integrato denominato Sigma e che tutte le operazioni ed i relativi pagamenti comporteranno, per l'Agenzia, la necessità di inserire i dati contabili all'interno del sistema operativo adottato.

In caso di applicazione delle penali sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

In caso di ritardo nei pagamenti imputabile all'Agenzia verranno corrisposti gli interessi al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

I riferimenti dei predetti conti correnti, e i soggetti abilitati ad operare su di essi dovranno essere comunicati, al più tardi, in sede di stipula. A tal fine è indispensabile provvedere a verificare l'inserimento dei dati necessari nella sezione dedicata del sito www.acquistinretepa.it prima di inviare l'offerta. Il sistema provvederà a comunicare i dati del solo aggiudicatario all'Amministrazione contestualmente alla stipula.

Il fornitore dovrà, inoltre, a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Il fornitore è obbligata ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

Il fornitore trasmetterà i predetti contratti all'Agenzia, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.

Il fornitore darà immediata comunicazione all'Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 10 Esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile unico del procedimento, che si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione sono individuati nell'Ing. Giuseppe incorpora, capo Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Sicilia.

Art. 11 - Penali, recesso e risoluzione

L'aggiudicataria dovrà assicurare l'esecuzione della fornitura, sulla base dei tempi di consegna stabiliti.

Qualora la consegna risulti non eseguita entro i termini, previa contestazione dell'addebito, verrà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto alle prestazioni del contratto di cui agli ordinativi. La penale dovuta per il ritardato adempimento viene calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non può comunque superare, complessivamente, il 10 per

cento di detto ammontare netto contrattuale, ex art. 113- bis del Codice, inserito dall'art. 77, comma 1, d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

L'ammontare delle penali sarà detratto in fase di liquidazione delle fatture.

Nei casi in cui si applica la penale resta ferma la risarcibilità del danno ulteriore ex art. 1382 c.c.

Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.

Nell'ipotesi in cui il ritardo si protraesse oltre i 20 (venti) giorni lavorativi, per i giorni successivi al ventesimo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo pec e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, la fornitura ovvero la parte della fornitura non eseguita dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione del servizio da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- consegna di prodotti diversi da quelli indicati in gara per un numero di unità superiore a cinque;
- emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto

È fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il contratto stipulato a seguito della presente RDO.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell'Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il contratto in oggetto si risolverà di diritto.

Art. 13 - Cessione del credito

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;

- b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.

L’Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i., l’atto di cessione dovrà contenere l’impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 14 - Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società

Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, il fornitore deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione. L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.

Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal contratto.

Art. 15 - Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

Il fornitore prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i.

In particolare, il fornitore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per

l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il fornitore si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Il fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e la ditta appaltatrice si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del contratto di fornitura, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione del servizio.

Art. 16 - Foro competente

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Palermo.

Art. 17 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico della Società gli oneri di bollo, tutti gli ulteriori oneri fiscali e le spese contrattuali.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di affidamento e per l'eventuale sottoscrizione ed esecuzione del relativo contratto, ai sensi di quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE 2016/679).

IL RUP
Giuseppe Incorpora
Firmato digitalmente

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente